



ORIGINALE

**DELIBERAZIONE n. 157/2019
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: locazione al sig. Lorenzo Saltarelli dell'appartamento n. 3 della Casa La Meridiana dal 28 agosto 2019 al 27 agosto 2023 (quattro anni), periodo rinnovabile, prima della scadenza, per ulteriori quattro anni ai sensi dell'art. 2 della L. 431/1998.

Il giorno **22.08.2019** alle ore **20.00**, a Tre Ville, nella sede della Comunità delle Regole di Spinalè e Manez, si è riunito il Comitato Amministrativo.

Sono **presenti** i signori:

- ***Cerana Luca, Presidente;***
- ***Bertolini Onorio, Vicepresidente;***
- ***Pretti Daniela;***
- ***Bolza Daniele;***
- ***Giovanella Alberto;***
- ***Simoni Cristian.***

Risultano **assenti** i signori: -----

Partecipa alla riunione il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Comitato Amministrativo a deliberare in merito all'oggetto.

OGGETTO: locazione al sig. Lorenzo Saltarelli dell'appartamento n. 3 della Casa La Meridiana dal 28 agosto 2019 al 27 agosto 2023 (quattro anni), periodo rinnovabile, prima della scadenza, per ulteriori quattro anni ai sensi dell'art. 2 della L. 431/1998.

Il quinto esperimento di asta pubblica per la locazione dell'appartamento n. 3 della Casa La Meridiana (p.ed. 153 C.C. Ragoli II), di cui alla deliberazione n. 144/2019, è stato aggiudicato al sig. Lorenzo Saltarelli, residente a Ravenna, al canone di locazione annuo di 6.901,62 € (la base d'asta era stata stabilita a 6.700,00 €).

Oltre all'offerta del sig. Salteralli è stata presentata un'altra offerta (verbale prot. 2724/2019): poiché entrambi i concorrenti che hanno presentato offerta non sono regolieri, non è stata attivata la precedenza assoluta prevista nella deliberazione sopra citata e nel bando d'asta del 7 agosto 2019 (prot. 2550/2019).

La locazione attualmente in corso per l'appartamento n. 3 cesserà il 14 settembre 2019; peraltro, a seguito di specifica richiesta del sig. Saltarelli, l'attuale conduttore si è detto disponibile ad interrompere la propria locazione il 27 agosto prossimo, in modo da iniziare la nuova locazione già dal 28 agosto 2019.

Pertanto, la nuova locazione avrà durata dal 28 agosto 2019 al 27 agosto 2023 (quattro anni), periodo rinnovabile, prima della scadenza, per ulteriori quattro anni ai sensi dell'art. 2 della L. 431/1998.

Lo schema del contratto di locazione è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Come previsto nel bando d'asta, l'imposta di registro sarà suddivisa a metà tra le parti (271,50 € a carico della Comunità delle Regole) mentre quella di bollo sarà a totale carico del nuovo conduttore.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964 e, in particolare, l'ultimo paragrafo dell'art. 22, ai sensi del quale "i contratti della Comunità vengono stipulati applicando le norme in vigore per i Comuni";
- vista la L. 168/2017 "Norme in materia di domini collettivi", preso atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 2, "gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria" e vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 7/2019 adottata a tal riguardo;
- vista la L.P. 23/1990 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";
- visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2002;
- vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 28/2018 "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019" nonché le successive variazioni;
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di consentire la sottoscrizione del contratto di locazione già nei prossimi giorni;
- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, espresso dal Segretario, e alla regolarità contabile, espresso dalla Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 2/2018;


con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di locare, per le motivazioni specificamente esposte in premessa, al sig. Lorenzo Saltarelli, residente a Ravenna, l'appartamento n. 3 della Casa La Meridiana (p.ed. 153 C.C. Ragoli II) per il periodo dal 28 agosto 2019 al 27 agosto 2023 (quattro anni), periodo rinnovabile, prima della scadenza, per ulteriori quattro anni ai sensi dell'art. 2 della L. 431/1998, stabilendo il canone di locazione annuo iniziale in 6.901,62 €, prendendo atto dei risultati del quinto esperimento d'asta effettuato per detta locazione (prot. 2724/2019) e richiamando tutte le condizioni previste nel bando d'asta del 7 agosto 2019 (prot. 2550/2019);
2. di approvare, a tal fine, lo schema di contratto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. di incaricare il Presidente, quale legale rappresentante della Comunità delle Regole, di sottoscrivere il contratto di locazione sulla base dello schema sopra approvato, autorizzando, fin d'ora, le modifiche marginali di detto schema ritenute necessarie e che non mutino la sostanza dei rapporti contrattuali e specificando che l'imposta di registro sarà suddivisa ugualmente tra le parti e l'imposta di bollo sarà a totale carico del nuovo conduttore;
4. di impegnare 271,50 € sul capitolo 1800 del bilancio di previsione 2019, sul quale sussiste lo stanziamento necessario, a titolo di quota parte dell'imposta di registro a carico della Comunità delle Regole;
5. di incaricare l'Ufficio Ragioneria di introitare al capitolo 200 dei bilanci di previsione degli anni di competenza le entrate derivanti dal contratto di locazione in parola;
6. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento nonché di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;
7. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di consentire la sottoscrizione del contratto di locazione già nei prossimi giorni;
8. di evidenziare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, c. 5, della L.R. 2/2018.

ALLEGATO
 alla deliber. 157/2019 del Comitato Par. 10 del 22.08.2019

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO



| | |
|--|--|
| <p>Il <u>22</u> agosto 2019, a Tre Ville (TN), tra le parti di seguito indicate: -----</p> | <p>6,901,62 € quale canone annuo di locazione (offerta prot. 2663/2019 e verbale di gara prot. 2724/2019); -----</p> |
| <p>➤ Comunità delle Regole di Spinale e Manez, con sede a Tre Ville (TN), Frazione Ragoli, Via Roma n. 19, c.f. 00324520220, legalmente rappresentata dal Presidente sig. Luca Cerana, nato il 22 febbraio 1972 a Tione di Trento (TN), di seguito indicata anche solo come "Comunità", in esecuzione della deliberazione del Comitato Amministrativo n. 157/2019;</p> | <p>d) che il Comitato Amministrativo della Comunità, prendendo atto dei risultati dell'asta di cui sopra, con deliberazione n. 157/2019 ha deciso di locare l'appartamento n. 3 al sig. Salaterelli per il periodo dal 28 agosto 2019 al 27 agosto 2023 (quattro anni), prorogabile per ulteriori quattro anni ai sensi dell'art. 2 della L. 431/1998, ed ha approvato lo schema del presente contratto, allegato al provvedimento citato quale parte integrante e sostanziale. ----- Tutto ciò premesso e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue. Art. 1 - Oggetto</p> |
| <p>➤ sig. Lorenzo Salaterelli, nato a _____ il _____ e residente a _____, in Via _____, c.f. _____, il quale interviene nel presente atto in nome ed interesse propri, di seguito indicato anche solo come "conduttore". ----- Premesso:</p> | <p>La Comunità delle Regole di Spinale e Manez, come sopra rappresentata, dà in locazione al sig. Lorenzo Salaterelli, che accetta, l'appartamento n. 3 della Casa La Meridiana, situata a Madonna di Campiglio, nel Comune di Tre Ville, in Via Mandron n. 11 (p.ed. 153 C.C. Ragoli II), per il periodo dal 28 agosto 2019 al 27 agosto 2023 (quattro anni), prorogabile prima della scadenza per ulteriori quattro anni ai sensi dell'art. 2 della L. 431/1998. -----</p> |
| <p>a) che la Comunità delle Regole di Spinale e Manez è proprietaria della Casa La Meridiana a Madonna di Campiglio (p.ed. 153 C.C. Ragoli II); -- b) che il Comitato Amministrativo della Comunità, con deliberazione n. 144/2019 ha deciso di effettuare il quinto esperimento di asta pubblica per la locazione dell'appartamenti n. 3 della Casa La Meridiana, per il periodo di quattro anni rinnovabile, prima della scadenza, per ulteriori quattro anni ai sensi dell'art. 2 della L. 431/1998, stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello del valore più alto in aumento rispetto al canone di locazione annuo a base di gara stabilito in 6.700,00 €, con una precedenza assoluta a favore dei regolieri in possesso di determinati requisiti (bando del 7 agosto 2019, prot. 2550/2016); ----- c) che il 22 agosto 2019 la locazione dell'appartamento n. 3 è stata aggiudicata al sig. Lorenzo Salaterelli, il quale ha offerto l'importo di</p> | <p>Ai sensi dell'art. 3, c. 6, della L. 431/1998, il conduttore potrà recedere dal presente contratto con un preavviso di almeno sei mesi comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o mezzo equivalente, esclusivamente qualora ricorrano gravi motivi: questi ultimi dovranno essere determinati da fatti estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili, sopravvenuti alla costituzione del rapporto ed essere tali da</p> |

| | |
|--|--|
| rendergli particolarmente gravosa, anche solo per ragioni economiche, la prosecuzione del contratto. Il recesso senza preavviso comporterà l'obbligo per il conduttore di corrispondere alla Comunità la frazione di canone corrispondente al periodo di mancato preavviso. ----- | |
| La Comunità potrà recedere dal contratto alle condizioni di cui all'art. 3 della L. 431/1998. ----- | |
| In caso di ritardo rilascio dell'unità immobiliare locata alla scadenza del contratto, il conduttore dovrà corrispondere alla Comunità, oltre al canone di locazione relativo al periodo di ritardo, una penale giornaliera di 100,00 € (cento virgola zerozero euro), restando salva la possibilità, per la Comunità, di chiedere in sede giurisdizionale il risarcimento del maggior danno eventualmente subito. ----- | |
| In ogni caso, resta salvo il diritto della Comunità di adire l'autorità giudiziaria per ottenere il rilascio coattivo dell'unità immobiliare locata. ----- | |
| L'immissione del conduttore nella detenzione dell'unità immobiliare locata è effettuata in data odierna mediante consegna di una copia delle chiavi di entrata dell'edificio e dell'appartamento. ----- | |
| L'appartamento è costituito nel seguente modo: | |
| ➤ a piano terra: un atrio, un soggiorno con zona cottura, una stanza e un bagno, per una superficie netta complessiva di 35 m ² ; ----- | |
| ➤ a piano terra: un cortile esterno di circa 25 m ² ; ----- | |
| ➤ a piano seminterrato: una cantina di circa 3 m ² ; ----- | |
| ➤ a piano seminterrato: un posto auto interno di circa 15 m ² . | |
| L'unità immobiliare locata è totalmente priva di arredi: la Comunità riconosce che gli arredi e le attrezzature attualmente ivi presenti sono tutti di proprietà | |

| | |
|--|--|
| del conduttore il quale li ha acquistati direttamente dal conduttore precedente. | |
| Il conduttore dà atto che l'unità immobiliare locata, inclusi gli infissi e gli impianti ivi presenti, è in buono stato di manutenzione e si impegna a riconsegnarla in tale stato al termine della locazione. ----- | |
| Ai sensi del D.M. 371/2008, la Comunità, come sopra rappresentata, evidenzia che gli impianti presenti nell'unità immobiliare locata sono conformi alle norme vigenti all'epoca della loro realizzazione. ----- | |
| Al termine della locazione il conduttore dovrà riconsegnare l'unità immobiliare locata, con restituzione di tutte le copie delle chiavi di ingresso, libera da persone e cose, con i locali puliti e tinteggiati a nuovo. ----- | |
| L'unità immobiliare in questione è censita al catasto fabbricati nel seguente modo (dati derivanti da accertamento n. A00034.002.1999 del 7 giugno 1999 in atti dal 14 giugno 1999): ----- | |
| ➤ l'appartamento: C.C. 302, p.ed. 153, sub. 3, foglio 8, zona censuaria 4, categoria A/2, classe 4, consistenza 3,5 vani, superficie 47 m ² , rendita 858,61 €, indirizzo località Palù, piano T; ----- | |
| ➤ il posto macchina: C.C. 302, p.ed. 153, sub. 13, foglio 8, zona censuaria 4, categoria C/6, classe 1, consistenza 14 m ² , superficie 16 m ² , rendita 93,27 €; indirizzo località Palù, piano S1. ----- | |
| Art. 2 – Canone | |
| Il canone di locazione annuo è stabilito dalle parti, di comune accordo, in 6.901,62 € (semlanovecentouno virgola sessantadue euro). Detto canone dovrà essere pagato mediante bonifico bancario sul conto di tesoreria della | |
| Comunità in rate trimestrali anticipate scadenti l'1 settembre, l'1 dicembre, l'1 marzo e l'1 giugno di ogni anno. A partire dal secondo anno detto canone | |

| | |
|---|--|
| <p>consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolata dall'ISTAT e solo qualora detta variazione fosse positiva, prendendo a riferimento il mese di marzo.</p> <p>Art. 3 – Spese di gestione</p> <p>Saranno a totale carico del conduttore, previa intestazione delle relative utenze, le spese relative a energia elettrica, acqua e servizio di fognatura e depurazione, telefono fisso (eventuale) e g.p.l. uso cottura.</p> <p>Invece, le spese di gestione dell'unità immobiliare locata di seguito elencate saranno rimborsate dal conduttore alla Comunità in due rate, un acconto pari al 70% del preventivo annuale (per il periodo 1 luglio – 30 giugno), da pagare entro il 15 febbraio del periodo di riferimento, ed il saldo pari alla differenza tra il consuntivo annuale e l'acconto versato, da pagare indicativamente entro il 30 novembre successivo al periodo di riferimento:</p> <p>➤ riscaldamento (impianto centralizzato funzionante a gasolio) e spese di gestione e manutenzione del relativo impianto: per la parte "consumo volontario" (70%) la ripartizione delle spese sarà effettuata con contacalorie, per la parte "consumo involontario" (30%), la ripartizione sarà effettuata sulla base dell'apposita tabella millesimale (quota 75,630/1000):</p> <p>➤ acqua calda sanitaria: la ripartizione sarà effettuata sulla base della misurazione effettuata con contaltri;</p> <p>➤ pulizia delle parti comuni, manutenzione degli impianti e delle parti comuni, energia elettrica relativa alle parti comuni: la ripartizione delle spese sarà effettuata sulla base dell'apposita tabella millesimale (quota</p> | <p>75,630/1000);</p> <p>➤ rifiuti: la ripartizione delle spese sarà effettuata sulla base delle disposizioni e dei criteri stabiliti dalla Comunità delle Giudicarie.</p> <p>Art. 4 – Ritardi nei pagamenti</p> <p>Il mancato pagamento, anche solo parziale, del canone di locazione o delle spese di gestione anticipate dalla Comunità comporterà, per il conduttore, il pagamento sulle somme non pagate di un interesse di mora pari all'Euribor 360 a sei mesi, rilevato alla data entro cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento, maggiorato di uno spread del 2,00%, senza necessità di costituzione in mora.</p> <p>Il mancato pagamento di un'intera annualità del canone di locazione costituirà clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. di cui potrà valersi la Comunità.</p> <p>Art. 5 – Destinazione d'uso</p> <p>L'unità immobiliare locata è ad esclusivo uso abitativo e il conduttore non potrà mutare tale uso, nemmeno in parte o anche solo temporaneamente.</p> <p>Il conduttore non potrà sublocare l'appartamento, anche solo parzialmente, né potrà cedere a terzi il presente contratto.</p> <p>La violazione delle prescrizioni del presente articolo costituirà clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. di cui potrà valersi la Comunità.</p> <p>Art. 6 – Innovazioni e manutenzioni</p> <p>Il conduttore si obbliga a custodire e conservare l'unità immobiliare locata avendo cura di non arrecarvi danno o pregiudizio.</p> <p>Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica o innovazione, anche se</p> |
|---|--|

| | |
|--|--|
| <p>migliorativa, ai locali e agli impianti esistenti senza il preventivo consenso scritto della Comunità. Le modifiche e innovazioni che venissero eseguite con l'autorizzazione della Comunità potranno essere da questa ritenute senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno al conduttore, il quale vi rinuncia espressamente sin d'ora. -----</p> | <p>conduttore, pertanto, solleva e rende indenne fin d'ora la Comunità da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse pervenire da terzi i quali fossero o si ritenessero danneggiati in conseguenza di detto utilizzo. -----</p> |
| <p>Il conduttore non potrà opporsi all'esecuzione di lavori, ritenuti necessari dalla Comunità, di riparazione, rifacimento, migliona o ristrutturazione all'interno dell'unità immobiliare locata o sulle parti dell'edificio di uso comune. Per l'esecuzione di tali lavori la Comunità non corrisponderà alcun indennizzo al conduttore anche qualora gli stessi si protrassero oltre i venti giorni, derogando espressamente in tal modo a quanto previsto all'art. 1584 Cod. Civ. -----</p> | <p>Infine, il conduttore dovrà osservare scrupolosamente il "Regolamento appartamenti" approvato dall'Assemblea Generale della Comunità con deliberazione n. 33/2008, a lui noto. -----</p> |
| <p>Il conduttore non potrà esporre cartelli o insegne all'esterno dell'unità immobiliare locata o sulle parti dell'edificio di uso comune. -----</p> | <p>Art. 8 – Accesso all'unità immobiliare</p> <p>La Comunità, previo accordo con il conduttore, potrà accedere all'unità immobiliare locata al fine di assicurarsi della sua buona conservazione e dell'osservanza di ogni altro obbligo contrattuale, per effettuare lavori o controlli di propria competenza nonché, nei tre mesi precedenti il termine della locazione, per farla visitare da soggetti interessati a prenderla in locazione. -----</p> |
| <p>Ai sensi dell'art. 1576 Cod. Civ. la Comunità dovrà eseguire tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. -----</p> | <p>Art. 9 – Garanzia</p> <p>A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali il conduttore, in data __ agosto 2019, ha costituito un deposito cauzionale infruttifero di 3.450,81 € (tremilaquattrocentocinquanta virgola ottantuno euro) sul conto di tesoreria della Comunità; detto deposito non darà diritto ad interessi per il conduttore e non sarà soggetto ad adeguamento ISTAT. -----</p> |
| <p>Art. 7 – Responsabilità</p> <p>Il conduttore sarà responsabile di eventuali deterioramenti o danni (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per incendio, ostruzione di sanitari e tubature, spandimento di acqua, etc.) arrecati all'unità immobiliare locata, inclusi gli infissi e gli impianti ivi presenti, per colpa propria e delle persone da lui autorizzate ad accedervi. -----</p> | <p>Tale garanzia sarà restituita al conduttore, al termine della locazione, solo a seguito dell'accertamento, da parte della Comunità, dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a carico del conduttore. -----</p> |
| <p>Inoltre, il conduttore sarà ritenuto responsabile di tutti i danni derivati alla Comunità e a terzi in ragione dell'utilizzo dell'unità immobiliare locata. Il</p> | <p>La garanzia potrà essere utilizzata dalla Comunità a titolo di risarcimento di danni arrecati all'unità immobiliare locata (inclusi gli infissi e gli impianti ivi presenti) per responsabilità del conduttore come pure per il mancato</p> |

| | |
|---|--|
| pagamento di canoni di locazione, per il mancato rimborso di spese di gestione e per il mancato pagamento della penale per il rilascio tardivo. | |
| In caso di utilizzo della garanzia, totale o parziale, questa dovrà essere integralmente riconsistuta dal conduttore entro quindici giorni dalla richiesta della Comunità. La mancata riconsistuzione entro il termine sopra indicato costituirà clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., di cui potrà valersi la Comunità. | |
| Art. 10 – Spese contrattuali e registrazione | |
| L'imposta di registro relativa al presente contratto sarà suddivisa a metà tra le parti mentre l'imposta di bollo sarà a totale carico del conduttore. | |
| La registrazione del presente contratto avverrà a cura della Comunità, con pagamento dell'imposta di registro in un'unica soluzione per il periodo di quattro anni. | |
| Il conduttore si impegna a rimborsare alla Comunità le spese a proprio carico per le imposte di registro e di bollo. | |
| Art. 11 – Attestato di prestazione energetica | |
| Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 192/2005, la Comunità, come sopra rappresentata, consegna al conduttore una copia dell'attestato di prestazione energetica relativo all'unità immobiliare locata, predisposto dal dott.ing. Marco Pedretti in data 30 ottobre 2013. Il conduttore, pertanto, si dichiara pienamente informato in ordine alle prestazioni energetiche dell'unità immobiliare. | |
| Art. 12 – Uso civico | |
| Ai sensi della L.P. 6/2005 "Nuova disciplina dei beni di uso civico", la Comunità, come sopra rappresentata, evidenzia che in relazione ai propri beni immobili e mobili che presentano una destinazione naturale ed economica | |

| | |
|---|-------------------------|
| particolare quali appartamenti e strutture commerciali o ricettive, i diritti dei Regolieri sono soddisfatti attraverso l'unica forma di utilizzo concretamente praticabile per detti beni, ossia non l'utilizzo collettivo tradizionale ma la loro temporanea concessione in uso a terzi al fine di ricavarne proventi da destinare a favore dei Regolieri stessi: sulla base di tale considerazione, non risulta necessaria l'attivazione della procedura di sospensione del vincolo di uso civico gravante detti immobili, tra i quali rientra l'unità immobiliare locata (in tal senso si richiama il parere dell'avv. Stefano Ravelli, con studio a Trento, di data 19 luglio 1999, agli atti della Comunità prot. 931/1999). | |
| Art. 13 – Disposizioni finali | |
| Per qualunque controversia relativa al presente contratto sarà competente il foro di Trento. | |
| Agli effetti del presente contratto il conduttore elegge domicilio presso l'appartamento locato e la Comunità presso la propria sede legale. | |
| Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle disposizioni contenute nella L. 392/1978, nella L. 431/1998 e nel Codice Civile, in quanto applicabili, nonché agli usi e consuetudini locali. | |
| Letto, confermato e sottoscritto. | |
| Comunità delle Regole di Spinale e Manez | Il Conduttore |
| Il Presidente – sig. Luca Cerana | sig. Lorenzo Saltarelli |
| Ai sensi dell'art. 1341 Cod. Civ. le parti dichiarano di approvare specificamente le seguenti disposizioni del presente contratto: "Art. 1 – Oggetto", "Art. 4 – Ritardi nei pagamenti", "Art. 5 – Destinazione d'uso", | |

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Luca Cerana

Il membro anziano
Alberto Giovanella

Il Segretario
Giuseppe Stefani



ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 183 della L.R. 2/2018:

1. la presente deliberazione è **esecutiva dal 22.08.2019**, in quanto è stata dichiarata immediatamente esecutiva;
2. copia della presente deliberazione è **pubblicata** all'albo telematico e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi **dal 27.08.2019 al 06.09.2019**.



Il Segretario
dott. Giuseppe Stefani